

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3245

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRIVELLARI, CARRA, META, BOSSA, CAMANI, CASELLATO,
COVA, GANDOLFI, MARCHI, MORETTO, NARDUOLO, RO-
MANINI, VENITTELLI, ZARDINI**

Istituzione del Comitato nazionale per la navigazione interna

Presentata il 21 luglio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ad oggi la navigazione interna poggia sul sistema idroviario padano-veneto che, come da sua classificazione, potrebbe offrire una risorsa per il trasporto e la logistica di portata nazionale. La riorganizzazione che si propone della *governance* del sistema ha lo scopo di coordinare meglio le attività degli enti coinvolti nel governo della navigazione interna, riducendo la frammentazione istituzionale e ottimizzando le iniziative. La riorganizzazione proposta, che si potrebbe estendere a

tutti i sistemi idroviari presenti nel Paese, inoltre, introduce strumenti flessibili finalizzati alla realizzazione di economie e di unitarietà di azione tra i gestori della rete e gli utilizzatori pubblici (porti interni, concessionari eccetera) e privati della navigazione interna e fluvio-marittima.

La riorganizzazione proposta non comporta costi per la finanza pubblica. Anzi, nel medio periodo, l'ottimizzazione delle relazioni e delle competenze porterà a una riduzione della spesa attuale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Zone di navigazione promiscua).

1. Ai sensi dell'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996 e reso esecutivo dalla legge 27 gennaio 2000, n. 16, sono zone di navigazione promiscua le acque costiere fino a 3 miglia dalla costa, le acque dei porti marittimi, le foci dei fiumi, per la parte marittima, nonché i canali e le zone di navigazione della Laguna veneta sotto la giurisdizione dell'autorità marittima, di cui all'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366.

ART. 2.

*(Comitato nazionale
per la navigazione interna).*

1. Al fine di sviluppare e di incentivare la navigazione interna nonché di favorire la creazione di una rete di vie navigabili integrata, anche mediante l'efficace gestione del sistema idroviario padano-veneto di cui alla legge 29 novembre 1990, n. 380, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Comitato nazionale per la navigazione interna (CONINT).

2. Il CONINT è composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato e dai presidenti delle regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Piemonte o dagli assessori ai trasporti da essi delegati.

3. Ai lavori del CONINT partecipano anche, con funzione consultiva, i Presidenti dell'Unione navigazione interna italiana, il Comandante generale della capitaneria di porto e, in numero non superiore a tre, i

rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale individuate dal CONINT.

4. Il Presidente del CONINT è il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o un suo delegato; le funzioni di Vicepresidente sono attribuite, ogni due anni, ai presidenti delle regioni membri del medesimo Comitato di cui al comma 2.

5. Il funzionamento del CONINT è disciplinato da un apposito regolamento approvato con delibera del medesimo Comitato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le decisioni del CONINT sono deliberate a maggioranza semplice dei membri.

6. Il CONINT svolge le funzioni di autorità portuale per la navigazione fluviale, nei porti interni e nei relativi retroporti. Per lo svolgimento di tali funzioni il CONINT si avvale del personale della segreteria tecnica e amministrativa di cui all'articolo 4.

ART. 3.

(Disciplina nazionale sulla sicurezza della navigazione interna).

1. Il Governo, mediante regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del CONINT, provvede all'adozione della disciplina nazionale sulla sicurezza della navigazione interna.

2. Al fine di favorire l'adozione di regole uniformi nella navigazione fluviale, di *standard* omogenei per le infrastrutture delle vie navigabili interne e di una specifica disciplina per armonizzare la navigazione promiscua marittima e interna, il CONINT, nel rispetto delle norme nazionali e dell'Unione europea vigenti in materia, definisce e approva direttive comuni per la navigazione nelle zone di cui all'articolo 1 e in particolare:

a) sulla circolazione dei natanti nelle acque interne e promiscue;

b) sulle caratteristiche del naviglio autorizzato alla navigazione nelle acque di cui alla lettera a);

c) sul personale navigante a bordo dei natanti di cui alla lettera a);

d) sulla classificazione della rete di navigazione interna nazionale.

3. Il CONINT definisce, altresì, le linee di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di navigazione nelle zone di cui all'articolo 1 e in particolare:

a) promuove il sistema idroviario padano-veneto, comprese le attività commerciali e industriali connesse, avvalendosi di un ente riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) ha poteri dispositivi e di ordinanza sulle attività commerciali e industriali localizzate nei porti interni del sistema idroviario padano-veneto per garantire la sicurezza della navigazione, la prevenzione dei rischi e degli incidenti connessi a tali attività e il rispetto delle condizioni di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) individua, d'intesa con le amministrazioni pubbliche e con i soggetti privati interessati, gli interventi necessari a garantire e a potenziare le condizioni di piena navigabilità nel corso dell'anno, in relazione alla classificazione della rete di cui al comma 2, lettera d);

d) riveste il ruolo di centrale di committenza per i lavori, i servizi e le forniture necessari alla realizzazione degli interventi di cui alla lettera e); individua e ripartisce le risorse disponibili tra i progetti aggiudicatari;

e) provvede all'istituzione di un ente per la gestione unitaria della rete di navigazione interna, nel rispetto della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, anche mediante l'impiego del personale degli enti di gestione;

f) definisce i programmi e individua le risorse necessarie per il sostegno della navigazione interna in relazione ai benefici ambientali e alla riduzione delle esternalità nei territori attraversati;

g) fissa gli obiettivi di sviluppo in termini di traffico delle merci e dei passeggeri sulla rete di navigazione interna.

ART. 4.

(Segreteria tecnica e amministrativa del CONINT).

1. Presso il CONINT è istituita una segreteria tecnica e amministrativa, cui è preposto un coordinatore, composta da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da un rappresentante per ciascuna delle regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Piemonte.

2. Il funzionamento della segreteria tecnica e amministrativa e i compiti del coordinatore sono stabilite dal CONINT con proprio regolamento.

3. La segreteria tecnica e amministrativa svolge le seguenti funzioni:

a) elabora le proposte normative e di regolamentazione, le intese, gli accordi e le relative convenzioni;

b) pianifica e coordina gli interventi e le iniziative necessari allo sviluppo, alla sicurezza, all'efficienza e all'efficacia della navigazione interna;

c) cura l'analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione del servizio nei porti e nei retroporti nelle zone di navigazione promiscua;

d) coordina tutte le attività relative ai procedimenti in sede di conferenza di servizi, nonché i tavoli di raccordo con gli operatori interessati alla navigazione interna;

e) individua e sviluppa i sistemi informativi necessari alla navigazione in-

terna e fornisce assistenza e supporto tecnico-informatico ai sistemi di sicurezza della navigazione interna;

f) elabora le procedure negoziali per lavori, servizi e forniture;

g) predispone le delibere del CONINT e la relazione annuale che il medesimo Comitato presenta alle competenti Commissioni parlamentare entro il 31 marzo di ogni anno.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0033880